

7. Uffici elettorali



Principio

Nelle elezioni comunali l'ufficio elettorale:

- presiede le operazioni di voto nel Comune;
- assicura la regolarità delle operazioni elettorali;
- decide sulle questioni sottoposte dai delegati.

Lo spoglio delle schede per le elezioni comunali avviene a livello cantonale.

art. 20 LEDP

Lo spoglio delle schede per l'elezione del Sindaco, per l'elezione complementare di uno o due Municipali o di un Consigliere comunale avviene a livello comunale.

L'ufficio elettorale:

- si pronuncia sulla validità delle schede;
- esegue la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati;
- tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l'elenco dei votanti.

1. Costituzione

Composizione

art. 21 cpv. 1 LEDP

I presidenti, i membri e i supplenti dell'ufficio elettorale sono designati dal Municipio considerando la rappresentanza dei diversi gruppi politici.

art. 21 cpv. 1 e 2 LEDP

L'ufficio elettorale si compone di un presidente, due membri e tre supplenti; le cariche sono obbligatorie.

art. 11 RALEDP

L'intervento dei supplenti è disciplinato dall'ufficio elettorale, ritenuto che non è ammessa la presenza contemporanea del membro e del suo supplente.

Nel caso di più uffici elettorali è auspicabile che, sul numero complessivo degli uffici, tutti i gruppi siano rappresentati proporzionalmente in modo da evitare l'istituzione di uffici elettorali composti da membri di un solo gruppo politico.

art. 10 RALEDP

Il Municipio, prima dell'apertura delle operazioni di voto, informa tutti gli interessati e il rappresentante di ogni lista sulla composizione degli uffici elettorali, includendo l'indicazione dei supplenti.

Ufficio elettorale incompleto

art. 13 RALEDP

Il presidente dell'ufficio elettorale ha la facoltà di assumere altri cittadini del Comune qualora l'ufficio elettorale risultasse incompleto all'apertura delle operazioni di voto.

Numero degli uffici elettorali

art. 22 LEDP

Il Municipio fissa, mediante risoluzione da pubblicare all'albo, il numero degli uffici elettorali, tenendo conto delle frazioni, dei quartieri o dei circondari e del numero degli iscritti in catalogo elettorale.

art. 9 RALEDP

Il numero degli uffici elettorali è stabilito al più tardi entro 15 giorni dalla data dell'elezione.

Ufficio elettorale principale

art. 22 cpv. 4 LEDP

Nei Comuni con più uffici, il Municipio designa l'ufficio elettorale principale. Nel caso di elezioni a spoglio comunale, l'ufficio elettorale principale stabilisce il risultato complessivo del Comune e modifica eventuali errori di conteggio dei voti, rifacendo lo spoglio delle schede.

Commento

La legge non impedisce al candidato alla carica di Sindaco di far parte dell'ufficio elettorale. È auspicabile che, per ovvie ragioni, durante le operazioni di spoglio delle schede il candidato sia sostituito dal membro supplente dell'ufficio elettorale.

Delegati dei gruppi e supplenti

art. 23 LEDP
art. 15 RALEDP

I gruppi che hanno depositato una lista hanno il diritto di essere rappresentati e di designare un delegato e un suo supplente per ogni ufficio elettorale.

I delegati hanno diritto di:

- assistere a tutte le operazioni di voto;
- rilevare eventuali irregolarità e chiedere rimedio all'ufficio elettorale;
- firmare il verbale.

art. 15 cpv. 3 RALEDP

Tre giorni prima delle operazioni di voto i gruppi comunicano per iscritto al Municipio i nomi dei delegati e dei supplenti, gli orari di presenza e l'ufficio elettorale per il quale sono designati. Il Municipio informa gli uffici elettorali interessati.

La legge non pone limitazioni per quanto riguarda il domicilio, la cittadinanza o l'età del delegato e del supplente.

art. 15 cpv. 2 RALEDP

Nelle decisioni dell'ufficio elettorale **i delegati o i loro supplenti non hanno diritto di voto.**

art. 14 cpv. 1 lett. e RALEDP Le osservazioni dei delegati o dei loro supplenti sono registrate a verbale.

Mantenimento dell'ordine

art. 20 cpv. 4 LEDP

L'ufficio elettorale può chiedere l'assistenza degli uscieri, degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale per il mantenimento dell'ordine.

2. Operazioni di voto

Giorni e orari di voto

art. 27 LEDP

I giorni e gli orari di apertura degli uffici elettorali sono fissati dal Municipio. Gli uffici elettorali possono essere aperti dal **giovedì precedente l'elezione** fino alla domenica dell'elezione. La legge stabilisce gli orari di apertura minimi.

Nel caso di elezione:

- in tutti i Comuni gli uffici elettorali sono aperti al minimo quattro ore, di cui almeno due la domenica tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e una il venerdì o il sabato;
- gli uffici elettorali con più di 600 iscritti nel catalogo elettorale sono inoltre aperti due ulteriori ore.

Alcuni esempi di apertura per gli uffici elettorali fino a 600 iscritti nel catalogo elettorale:

- venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
- domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
- sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.00
- domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
- domenica dalle ore 09.00 alle 12.00.

Gli elettori che si trovano nel locale di voto alla chiusura delle operazioni di voto, devono essere ammessi a votare.

Sospensione delle operazioni di voto, custodia delle schede e dell'elenco votanti

art. 28 LEDP
art. 21 RALEDP

Durante la sospensione delle operazioni di voto (il venerdì e il sabato) e nel caso di voto anticipato, il materiale di voto deve essere depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto.

Ad ogni sospensione le urne vengono aperte: le schede sono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, insieme all'elenco dei votanti, sono rinchiusate in un plico sigillato, firmato dai membri dell'ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi.

Le schede non votate rimangono nelle rispettive cassette, che devono essere chiuse a chiave e sigillate.

Compiti degli uffici elettorali

art. 40 LEDP
art. 35 RALEDP

Al termine delle operazioni di voto, il giorno di domenica alle ore 12.00, il locale di voto di ogni ufficio elettorale comunale è chiuso; rimangono unicamente i membri dell'ufficio, i segretari, il personale ausiliario designato dal Municipio e i delegati dei gruppi.

L'ufficio elettorale procede a:

1. contare le schede rinvenute nell'urna, senza aprirle;
2. controllare che il numero delle schede corrisponda all'elenco dei votanti;
3. indicare nel verbale il numero delle schede rinvenute nell'urna.
4. contare tutte le schede non votate il cui numero, sommato a quelle votate, a quelle distrutte e a quelle trasmesse per il voto per corrispondenza e non rientrate, deve corrispondere al totale delle schede ricevute;
5. numerare le schede votate, comprese quelle contestate;
6. riunire le schede in plichi da 50 e riporle, unitamente a una copia del verbale e dell'elenco dei votanti, nelle rispettive cassette;
7. inserire nell'apposita busta le eventuali schede contestate dall'ufficio elettorale.

Nota bene

Le schede non votate rimangono depositate presso il Municipio sino al momento in cui i risultati sono definitivi.

8. chiudere le cassette a chiave e sigillarle. La chiave deve essere consegnata alla pattuglia di polizia.

È assolutamente necessario che le operazioni sopra descritte siano eseguite da ogni ufficio elettorale rapidamente per permettere una tempestiva trasmissione del materiale all'ufficio cantonale di spoglio.

Verbale delle operazioni di voto ed elenco votanti

art. 14 RALEDP

Il verbale contiene:

- a) la composizione dell'ufficio elettorale, inclusi i segretari;
- b) il cognome e il nome dei delegati dei gruppi;
- c) il numero degli iscritti in catalogo e quello dei votanti;
- d) lo svolgimento cronologico delle operazioni di voto;
- e) le osservazioni e le contestazioni dei membri dell'ufficio elettorale e dei delegati dei gruppi;
- f) le decisioni dell'ufficio elettorale succintamente motivate.

Il verbale, con i relativi annessi, è firmato dai membri dell'ufficio elettorale, dal segretario e dai delegati.

I cittadini che partecipano all'elezione sono iscritti con una numerazione progressiva nell'elenco dei votanti con cognome, nome, paternità e, se necessario, data completa di nascita. Per le aventi diritto coniugate o vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità. Sono inoltre previste le colonne con la menzione «ha votato per il Municipio» e «ha votato per il Consiglio comunale». Nella colonna «osservazioni» deve essere indicato:

- l'elettore che ha votato anticipatamente, per corrispondenza o accompagnato; in questo caso deve essere pure menzionato l'accompagnatore;
- il nome di chi ha sbagliato a votare ed ha ricevuto una nuova scheda.

La prima copia del verbale e dell'elenco votanti è riposta nella cassetta contenente le schede del Municipio, la seconda nella cassetta contenente le schede del Consiglio comunale.

La terza copia del verbale e dell'elenco votanti rimane all'ufficio elettorale ed è trasmessa al Municipio.

Trasmissione del materiale di voto all'ufficio di spoglio cantonale

art. 38 LEDP

Le cassette sono ritirate dai funzionari governativi (pattuglia di polizia), di regola presso la sede di ogni ufficio elettorale comunale principale o secondario, sulla base del piano di trasporto elaborato dall'ufficio votazioni e elezioni (Dipartimento delle istituzioni).

Lo spoglio delle schede è eseguito dagli uffici cantonali.

Scioglimento dell'Ufficio elettorale comunale

L'ufficio elettorale comunale si scioglie dopo aver consegnato il materiale di voto ai funzionari governativi.

Casi pratici

1. Membro dell'ufficio elettorale non domiciliato nel Comune

È ammesso designare un membro dell'ufficio elettorale non domiciliato nel Comune?
I membri degli uffici elettorali devono essere domiciliati nel Comune.

2. Composizione ufficio elettorale nel caso di Municipale «Indipendente» in corso di legislatura

Può il Municipale, eletto per il Partito A, far parte dell'ufficio elettorale anche se in corso di legislatura si è dichiarato «Indipendente» dal Partito A?

La legge non pone limitazioni: il Municipale ha diritto ad essere rappresentato in seno all'ufficio elettorale, contrariamente al delegato che rappresenta il Partito, Gruppo, ecc.

3. Candidato e delegato di partito

Un candidato può essere anche delegato di partito in occasione delle elezioni comunali?

La legge non pone limitazioni.

4. Candidato e delegato di partito: propaganda elettorale

Può un candidato per l'elezione del Municipio, designato pure quale delegato di partito, farsi propaganda elettorale durante le operazioni di voto?

La legge non lo ammette. I locali di voto sono destinati unicamente per le operazioni di voto e non per la propaganda elettorale.

5. Delegati di partito in sostituzione dei membri dell'ufficio elettorale

I delegati di partito possono sostituire il Presidente, i membri e supplenti degli uffici elettorali?

La legge non lo ammette. Le funzioni sono diverse tra di loro e quindi incompatibili. I Presidenti, i membri e i supplenti degli uffici elettorali devono svolgere la loro funzione in modo neutrale e oggettivo mentre i delegati di partito rappresentano per definizione una parte.

Di conseguenza se il Presidente o i membri sono impossibilitati a presenziare occorrerà far capo al supplente designato dal Municipio. La carica di supplente è obbligatoria. Non è ammessa la contemporanea presenza nell'ufficio elettorale di un membro e di un supplente.

6. Delegati di partito: verifica catalogo elettorale durante le operazioni di voto

Durante le operazioni di voto i delegati di partito hanno diritto a titolo personale di annotare il cittadino che si è recato all'ufficio elettorale?

La legge non lo ammette. I delegati di partito possono semmai svolgere, con preventivo accordo dell'ufficio elettorale, una funzione a sostegno dell'attività dell'ufficio stesso p.es. controllo delle identità, ecc. I compiti dei delegati di partito sono quelli di assistere a tutte le operazioni di voto, rilevare eventuali irregolarità e chiedere rimedio all'ufficio elettorale e firmare il verbale.

7. Delegato di partito: voto anticipato

È ammessa la presenza del delegato di partito in occasione del voto anticipato?

La legge non lo vieta.

8. Carta di legittimazione di voto non firmata dall'elettore

Nel caso in cui la carta di legittimazione di voto che accompagna la scheda votata per corrispondenza non è firmata dall'elettore, l'ufficio elettorale non può far completare la carta di legittimazione di voto in un secondo tempo: la scheda deve essere annullata (art. 44 cpv. 1 lett. g) LEDP). L'ufficio elettorale deve assumere un ruolo neutrale nei confronti degli elettori. In particolare, l'ufficio elettorale non ha la competenza di adottare provvedimenti per sanare le schede nulle.

Allegati

1. Comunicazione ai membri designati per la composizione degli uffici elettorali
2. Verbale per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale

1. Comunicazione ai membri designati per la composizione degli uffici elettorali

Comune di ...

Signor
Membro dell'ufficio elettorale

Luogo e data

COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI DEL 1. APRILE 2012

Signor,

conformemente all'art. 10 RALEDP la informiamo che il Municipio l'ha designata quale membro dell'ufficio elettorale no. ..., che in occasione delle elezioni comunali del prossimo 1. aprile 2012 sarà ubicato (luogo).

Gli orari di presenza sono i seguenti:

.....

Ringraziandola anticipatamente per la preziosa collaborazione, le porgiamo i nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Il Segretario:

Copia p.c.:
– al rappresentante della Lista

2. Verbale per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



Elezione del Municipio / del Consiglio comunale

1. aprile 2012

Verbale

Comune di	Ufficio elettorale No.
Risoluzione N.	Data

Operazioni di voto

Giovedì	29 marzo 2012	dalle ore	_____	alle ore	_____
Venerdì	30 marzo 2012	dalle ore	_____	alle ore	_____
Sabato	31 marzo 2012	dalle ore	_____	alle ore	_____
Domenica	1. aprile 2012	dalle ore	_____	alle ore	_____

Ufficio elettorale

Presidente:	_____
Membri	_____
Segretari	_____

Delegati dei gruppi politici

_____	per il Gruppo	_____
_____	per il Gruppo	_____
_____	per il Gruppo	_____
_____	per il Gruppo	_____
_____	per il Gruppo	_____
_____	per il Gruppo	_____

- Il verbale è redatto in 3 copie.
La prima copia è deposta nella cassetta contenente il materiale dell'elezione del Municipio, la seconda nella cassetta contenente il materiale dell'elezione del Consiglio comunale; la terza deve essere trasmessa al Municipio.
- L'elenco dei votanti, allestito in ordine cronologico e con numero progressivo, è redatto in 3 copie.
Le copie devono essere così rimesse: la prima copia rimessa nella cassetta contenente il materiale dell'elezione del Municipio; la seconda rimessa nella cassetta contenente il materiale dell'elezione del Consiglio comunale; la terza trasmessa al Municipio.
- Il verbale si riferisce all'elezione del Municipio e a quella del Consiglio comunale. Per i Comuni in cui il Consiglio comunale non è istituito, oppure qualora l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale avessero luogo tacitamente, i dati corrispondenti all'uno o all'altro organo devono essere cancellati.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



Iscritti in catalogo

Votanti

Voto anticipato
Voto per corrispondenza
Giovedì 29 marzo 2012
Venerdì 30 marzo 2012
Sabato 31 marzo 2012
Domenica 1. aprile 2012
TOTALE

Il nome dei votanti, in ordine cronologico e con un numero progressivo, è iscritto nei tre esemplari dell'elenco dei votanti (allegato A) di cui una copia è allegata al presente verbale.

Si certifica:

- a) le schede sono state consegnate all'Ufficio elettorale nella cassetta sigillata, aperta dal Presidente all'inizio delle operazioni di voto;
- numero di schede ricevute con la cassetta per l'elezione del "Municipio":
- numero di schede ricevute con la cassetta per l'elezione del "Consiglio comunale":
- b) ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne sono state aperte: le schede conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiusi in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Il materiale di voto è stato depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto. Analogamente si è proceduto nel caso di voto anticipato.
- c) ad ogni sospensione delle operazioni di voto la cassetta contenente le schede non votate è stata custodita in luogo sicuro;
- d) ultimate le operazioni di voto, l'Ufficio elettorale ha contato le schede rinvenute nelle urne senza aprirle e il loro numero corrisponde a quello dei votanti.

Nelle urne

<i>Elezione del Municipio</i>	A) Schede per l'elezione del Municipio
	Schede contestate
	TOTALE SCHEDE MUNICIPIO
<i>Elezione del Consiglio Comunale</i>	B) Schede per l'elezione del Consiglio comunale
	Schede contestate
	TOTALE SCHEDE CONSIGLIO COMUNALE

Tutte le schede sono state riposte, senza essere aperte, nelle cassette destinate all'Ufficio cantonale di spoglio. Le cassette sono state chiuse e sigillate per essere consegnate ai funzionari governativi.

*) La somma delle schede votate, di quelle non votate, di quelle distrutte e di quelle trasmesse per il voto per corrispondenza e non rientrate deve dare il totale delle schede ricevute.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



Osservazioni

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



PER L'UFFICIO ELETTORALE
Il Presidente:

I membri:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

I.S. _____

I segretari:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

I Delegati dei Gruppi

Allegato A

- elenco votanti